



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1272** del **13/08/2021**

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, per l'installazione della Pettinatura di Verrone S.r.l., ubicata in Strada Trossi, 2 nel Comune di Verrone (BI).

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	PETTINATURA DI VERRONE S.R.L.		
Sede Legale:	Strada Trossi, 2	Comune: Verrone	Cap : 13871
Sede Operativa:	Strada Trossi, 2	Comune: Verrone	Cap : 13871
Codice fiscale:	02509750028	Partita IVA: 02509750028	Codice Sira: 21613
Telefono:	015/5829311	P.E.C.: pverronesrl@legalmail.it	

La Pettinatura di Verrone S.p.A., con sede legale ed operativa in Strada Trossi, 2 nel comune di Verrone, aveva conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 2896 del 26/07/2005, rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 1524 del 07/06/2010 e successivamente volturata alla Pettinatura di Verrone S.r.l. con Determinazione Dirigenziale 2388 del 08/10/2012.

L'Azienda è autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC, come definita nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014:

6.2 "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno".

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 12077 del 13/07/2020, ha richiesto alla Pettinatura di Verrone S.r.l. di presentare la documentazione tecnica necessaria per poter procedere al riesame della propria Autorizzazione Integrata Ambientale, così come previsto dal comma 3 lett. b dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06. Con la medesima nota si è provveduto inoltre a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo provvedendo ad assegnare al Gestore un termine pari a 180 giorni per la presentazione degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento di tale istruttoria.

La Pettinatura di Verrone S.r.l., in data 21/12/2020, con nota ns. protocollo n. 23969, ha fatto pervenire alla Provincia di Biella la documentazione progettuale richiesta.

Dal giorno 30/12/2020, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 29quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata pubblicata sul sito web di questa Amministrazione la documentazione presentata con l'istanza e l'avviso contenente l'indicazione: della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e gli uffici individuati ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico per trenta giorni dalla data di pubblicazione, come stabilito dal comma 4 dell'art. 29quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in tale lasso di tempo non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 914 del 18/01/2021, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., necessaria per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Pettinatura di Verrone S.r.l., fissandone per il giorno 04/02/2021 la prima seduta.

Questa Amministrazione ha convocato per il 25/01/2021 la prima seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare la documentazione presentata.

Poiché a seguito delle risultanze della prima seduta della Conferenza dei Servizi, svoltasi il 04/02/2021, è emersa la necessità di ottenere dal Gestore alcune integrazioni, questa Amministrazione, con nota prot. 2949 del 10/02/2021, ha provveduto a formalizzare all'Azienda una richiesta di chiarimenti.

In data 10/05/2021, con nota ns. prot. n. 9953, il proponente ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta, pertanto questa Amministrazione ha provveduto a convocare per il 31/05/2021 una seconda seduta del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali della Provincia di Biella al fine di esaminare le integrazioni presentate.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 11271 del 25/05/2021, ha provveduto a convocare la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 08/06/2021.

La seconda seduta della Conferenza dei Servizi ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il riesame dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 25/01/2021 e del 31/05/2021.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
Comune di Verrone	Assente	Ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii. si considera acquisito l'assenso senza condizioni data la mancata partecipazione all'ultima

		seduta della Conferenza dei Servizi di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
CORDAR S.p.A. Biella Servizi	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni inserite nel parere trasmesso con nota prot. n. 3251 del 07/06/2021 (prot. di ricez. della Provincia n. 12103 del 07/06/2021)

CONSEQUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 08/06/2021 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima. Come segue:

- **Provincia di Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **Comune di Verrone:** Parere favorevole;
- **CORDAR S.p.A. Biella Servizi:** Parere favorevole con prescrizioni.

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 04/02/2021 e 08/06/2021, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 25/01/2021 e 31/05/2021.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.2, comprendente:
 - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii..

La seduta della Conferenza dei Servizi del 08/06/2021, conclusiva del procedimento istruttorio ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, di alcune prescrizioni tecniche che sono state riportate integralmente nei relativi allegati del presente Atto.

Alla luce dell'attività istruttoria condotta da questa Amministrazione risulta che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, per l'istanza in oggetto, debba essere integrata di 1575 €; al fine di tenere conto dell'adeguamento della tariffa inerente allo scarico idrico all'effettivo numero di inquinati per i quali è stato richiesto il monitoraggio e del contributo dovuto per la valutazione dell'impatto acustico delle modifiche proposte.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i

principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;

- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza;
- il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 10 Gennaio 2018 n. 1;

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 52 – 10035 del 21 luglio 2003.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Il dott. Graziano Stevanin, Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, in favore della Pettinatura di Verrone S.r.l. per lo stabilimento di pretrattamento di fibre tessili sito in Strada Trossi, 2 nel Comune di Verrone.

DETERMINA

1. Di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi, nelle sedute del 04/02/2021 e del 08/06/2021, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Pettinatura di Verrone S.r.l. per l'installazione I.P.P.C. sita in Strada Trossi, 2 nel Comune di Verrone.
2. Che l'approvazione di cui al punto 1 del presente atto, in quanto pervenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14 – quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Pettinatura di Verrone S.r.l., con sede legale in Strada Trossi, 2 nel Comune di Verrone, per l'esercizio dell'installazione I.P.P.C. di pretrattamento di fibre tessili sita in Strada Trossi, 2 nel Comune di Verrone.
4. Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:
 - Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 6.2, comprendente:
 - I. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - II. Autorizzazione allo scarico ex art. 124 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
 - Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss. mm.ii..
5. Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
6. Di stabilire che i termini indicati con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente specificato, dalla data di formale piena conoscenza da parte del Gestore del presente Atto.

7. Di stabilire che ARPA svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09.05.2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:
 - o Allegato A – Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi.
 - o Allegato B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera.
 - o Provvedimento di assenso con prescrizioni prot. n. 3251 del 07/06/2021 rilasciato dalla Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi.
9. Di approvare contestualmente l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche Regolamento 1/R del 2007 della Regione Piemonte.
10. Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
12. Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita dal Gestore, anche in copia, presso la propria installazione.
13. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto ai soggetti richiedenti e di trasmetterne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
14. Di dare atto che, in base alla verifica preliminare effettuata in conformità all'allegato 1 del DM 15 aprile 2019 n. 95, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 per l'installazione IPPC in oggetto.
15. Di stabilire altresì che:
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
16. Di stabilire che la Pettinatura di Verrone S.r.l., entro 90 giorni dal rilascio del presente Atto, dovrà effettuare un versamento aggiuntivo, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Biella, di Euro 1575 € per la tariffa istruttoria. Tale versamento integrativo si rende necessario allo scopo di adeguare la tariffa in esito all'attività istruttoria condotta tenendo conto dell'aumento del numero degli inquinati per i quali è stato richiesto il monitoraggio nello scarico idrico e del contributo dovuto per la valutazione dell'impatto acustico delle modifiche proposte.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- 1) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n. 1034 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- 2) al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

ALLEGATO A - Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi

1. L'Azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
2. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia di Biella l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
3. L'Azienda entro il mese di maggio di ogni anno dovrà inviare alla Provincia al Comune ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti, relativi all'anno precedente; tale Report Ambientale dovrà essere redatto seguendo le specifiche che verranno rese disponibili al Gestore da parte degli enti preposti al controllo.
4. L'Azienda dovrà adottare sistemi e procedure di controllo e verifica di conformità e aggiornamento delle Schede dei Dati di Sicurezza di tutti i prodotti chimici in uso in cui è prevista la redazione di tale documento; l'Azienda dovrà inoltre verificare l'applicazione nell'ambiente di lavoro delle misure indicate nelle suddette schede ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per la salute e l'ambiente. Il Gestore dovrà affidare l'attuazione di quanto prescritto a personale nominalmente individuato e adeguatamente formato.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

5. L'Azienda deve misurare i volumi mensili dell'approvvigionamento idrico da pozzi ed allegare alla relazione annuale un estratto del report di monitoraggio effettuato da parte della Ditta Ilario Ormezzano Sai contenente i dati relativi ai pozzi in gestione alla Pettinatura di Verrone S.r.l.

SCARICHI IDRICI

6. Il Gestore deve mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità il punto di prelievo dello scarico.
7. Il Gestore deve mantenere in funzione a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo degli impianti di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su registro di manutenzione.
8. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Biella, all'ARPA e al CORDAR SpA Biella Servizi di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
9. L'Azienda, entro un anno dal rilascio dell'AIA, dovrà provvedere ad inviare alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competenti territorialmente una relazione che contenga delle valutazioni di dettaglio circa la possibilità di riciclare parte delle acque di scarico.
10. Relativamente al piano di monitoraggio e controllo presentato la tabella 1.6.1 deve essere modificata nel seguente modo:

Punto Emissione	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
1 IND	pH	-		UNI EN ISO 10523:2012	4 campionamenti nell'anno solare purché lo scarico sia conforme, in caso di un campione non conforme l'anno	
	COD (come O ₂)	mg/l		APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003		
	Solidi sospesi totali	mg/l		APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003		
	Azoto Totale	mg/l		(sommatoria azoto nitrico/nitroso/ammoniacale)		

				APAT CNR IRSA 3030 APAT CNR IRSA 4020	successivo dovrà essere effettuato nuovamente un campionamento mensile (con esclusione del periodo di chiusura dello stabilimento)	
	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l		APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003		
	Fosforo Totale (come P)	mg/l		APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		
	Colore – non percettibile con diluizione 1 a 150	mg/l		APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003		
	Tensioattivi totali	mg/l		M009:2013 rev 0 (sommatoria cationici/non ionici/ionico)		
	Cromo VI	mg/l		APAT CNR IRSA 3150C MAN 29 2003		
	Cromo totale	mg/l		APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		
	Nichel	mg/l		APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		
	Rame	mg/l		APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		
	Zinco	mg/l		APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		
	Ferro	mg/l		APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		
	Cadmio	mg/l		APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		
	Manganese	mg/l		APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		
	Piombo	mg/l		APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003		

11. Il campione di refluo deve essere medio composito ottenuto con almeno tre ore di prelievo, in caso di campionamento istantaneo deve essere indicata la motivazione e le condizioni di esercizio durante il prelievo.
12. Il piano di monitoraggio e controllo deve prevedere la verifica dei serbatoi con almeno un controllo visivo mensile, gli esiti di tali prove dovranno essere trasmesse alla Provincia di Biella e all'Arpa Servizio Territoriale di Biella nel report annuale prescritto.
13. Il piano di monitoraggio e controllo deve prevedere la registrazione dei volumi mensili dell'approvvigionamento idrico da pozzi.
14. Il piano di monitoraggio e controllo deve prevedere il bilancio idrico per ogni fase di trattamento.
15. Il piano di monitoraggio e controllo deve prevedere la registrazione di manutenzioni e tarature dell'eventuale strumentazione utilizzata nel ciclo produttivo.
16. I dati relativi al piano di monitoraggio e controllo devono essere trasmessi alla Provincia di Biella e all'Arpa Servizio Territoriale di Biella nel report annuale prescritto.

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

17. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche trasmesso.

Allegato B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

L'Azienda, dalla data di adeguamento degli impianti di combustione presenti nel proprio stabilimento ai sensi del comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06, dovrà effettuare con cadenza annuale, dei monitoraggi degli effluenti generati dai punti di emissione n. 5, 6 e 13.

1. L'Azienda dovrà comunicare alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti, entro i termini di adeguamento previsti dal comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06, le informazioni richieste dall'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del T.U.A. per i M.I.C. afferenti ai camini n. 5 e 6.
2. L'Azienda dovrà preventivamente comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. territorialmente competenti la data di inizio delle operazioni di revamping del sistema di cogenerazione attualmente presente nello stabilimento.
3. Per il nuovo cogeneratore l'Azienda dovrà inoltre comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. territorialmente competenti con almeno 15 giorni di anticipo:
 - la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto;
 - i parametri dimensionali del punto di emissione n. 13.
4. Il termine per la messa a regime del nuovo cogeneratore è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso.
5. Per le emissioni in atmosfera derivanti dal camino n. 13 l'Azienda dovrà eseguire un monitoraggio degli effluenti, nelle peggiori condizioni di esercizio, nei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto al fine di dimostrare il rispetto dei limiti emissivi assegnati. L'Azienda dovrà eseguire successivamente su tale impianto dei monitoraggi periodici a cadenza annuale.
6. Gli effluenti emessi in atmosfera dai camini dovranno rispettare i limiti emissivi indicati nel quadro riassuntivo delle emissioni.
7. I controlli sul filtro a cartuccia sullo sfiato del serbatoio di carbonato di sodio devono essere calibrata in funzione alla effettiva frequenza di utilizzo di tale sistema di abbattimento nel corso dell'anno, tali valutazioni restano pertanto in capo all'Azienda, gli interventi manutentivi effettuati dovranno comunque essere annotati sull'apposto registro di stabilimento delle manutenzione.
8. Gli effluenti emessi in atmosfera dalle due nuove postazioni di pulizia di superfici, con utilizzo di detergente a base acquosa, possono essere considerati trascurabili a condizione che:
 - I detergenti a base acquosa siano ottenuti disperdendo in acqua sali inorganici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in massa.
 - La pulizia di superfici con detergenti a base acquosa può essere svolta anche con più fasi di lavaggio, mediante sistemi a spruzzo ovvero per immersione, ed eventualmente a caldo. Le fasi di lavaggio possono essere seguite da fasi di asciugatura. Gli impianti per la pulizia devono essere dotati di opportuni sistemi per contenere le emissioni di aerosol.
9. L'Azienda, entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA, dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, una planimetria aggiornata dei punti di emissione presenti nello stabilimento.
10. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sistemi di abbattimento (filtri, guardie idrauliche ecc...) dovranno essere annotate su apposito registro cartaceo e/o digitale, con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
11. Per gli effluenti generati dagli impianti di combustione alimentati a metano presenti nello stabilimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm³ indicato per la concentrazione delle polveri, pertanto il Gestore si deve ritenersi sollevato dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.
12. I limiti di emissione fissati nell'atto autorizzativo rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

13. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa verrà considerato il superamento dell'uno o dell'altro come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
14. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259:2008 s.m.i.;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
15. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
16. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, delle date in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
17. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento dell'A.R.P.A..
18. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc.
19. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	Essiccatoi	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2) <i>“Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.”</i>									
2	Ventilazione reparto lavaggio	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: <i>“emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.”</i>									
3	Ventilazione reparto lavaggio	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: <i>“emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.”</i>									
4	Ventilazione reparto centrifughe	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: <i>“emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.”</i>									
5*	Generatore Ferroli pot. 2,1MW ⁽¹⁾⁽³⁾	2200	24	16	-	Ossidi di zolfo SO ₂ ⁽²⁾	35	-	-	0,5	-
						CO	100	0,220			
						NO _x	150	0,330			
						Polveri ⁽²⁾	5	-			
6*	Generatore Ferroli pot. 2,1MW ⁽¹⁾⁽³⁾	2200	24	16	-	Ossidi di zolfo SO ₂ ⁽²⁾	35	-	-	0,5	-
						CO	100	0,220			
						NO _x	150	0,330			
						Polveri ⁽²⁾	5	-			
8	Cappa laboratorio	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: <i>“Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni..”</i>									
9	Condizionamento carceria	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: <i>“emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”</i>									
10A	Condizionamento carceria	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: <i>“emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”</i>									

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
10B	Condizionamento pettinatura	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"									
10C	Condizionamento pettinatura	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"									
10D	Condizionamento cashmere	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"									
11	Gruppo elettrogeno	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"									
12	Motopompa impianto antincendio	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"									
13	Gruppo elettrogeno esistente con 4 motori (di cui 1 di riserva) Pot. 922kWt caduno ⁽¹⁾⁽⁴⁾ FINO AL 01/01/2025 O ALLA DISMISSIONE	10.000	24	Continua	-	Polveri	2	-			
						CO	120	1,2			
						NO _x	100	1			
13	Nuovo Impianto di Cogenerazione alimentato a gas naturale Pot. 2.815 kW ⁽⁵⁾	6.000	24	Continua	100	Polveri ⁽²⁾	2	-			
						CO	120	0,72			
						NO _x	95	0,57			
14	Cisterna di stoccaggio soluzione acquosa di alluminio solfato con H ₂ SO ₄	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili					

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
15	Soluz. caustica di alluminato sodico	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili					
16	Serbatoio carbonato di sodio	12.000	-	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili					Filtro a cartuccia (FT1)
17	Postazione di pulizia superfici con detergente a base acquosa	1.000	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili					
18	Postazione di pulizia superfici con detergente a base acquosa	1.000	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili					

- (*) Impianti da ritenersi funzionanti alternativamente nelle normali condizioni di esercizio in quanto una delle due centrali è destinata ad impianto di emergenza.
- (1) Medio impianto di combustione esistente. L'impianto sarà adeguato entro il 01/01/2025 come previsto dal comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06.
- (2) I valori limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato come combustibile metano e pertanto per tale parametro non è previsto un monitoraggio periodico.
- (3) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
- (4) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
- (5) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Il Dirigente/Responsabile

STEVANIN GRAZIANO